

26/10/2017 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 26 del mese di ottobre dell'anno 2017, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Piero Mazzucchelli – Vicepresidente
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato – Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere *entra alle ore 20:50*
- dott.ssa Cristina Contini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

Assenti:

Consigliere Segretario Laura Parolin; Consigliere Valeria la Via

Non partecipa la Consigliere Alessandra Micalizzi, in quanto rappresentante della sezione B.

Per le discussioni relative ai casi di deontologia, alla seduta partecipa anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena

Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.



Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali pubblico e riservato del 06/07/2017 e 28/09/2017;
2. Comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
3. Procedimento disciplinare M. A. / C. E. (ore 20:00)
4. Procedimento disciplinare B. G. / C. E. (ore 21:00)
5. Casi Deontologia:
 - a) B. L. / M. A.
 - b) M. R. / C. S.
 - c) G F. / P. M.
 - d) A. F. / T. W.
6. Comunicazione: parere su garanzia anonimato in seguito a presentazione esposto e sull'esercizio dell'attività psicoterapeutica senza diploma.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 11 Consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 19:50.

Si passa al punto 1 dell'ODG: approvazione verbali pubblico e riservato del 06/07/2017 e 28/09/2017

06/07/2017

Non sono arrivate ulteriori osservazioni

I verbali pubblico e riservato vengono approvati all'unanimità con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

28/09/2017



Non sono arrivate ulteriori osservazioni

I verbali pubblico e riservato vengono approvati all'unanimità con 11 voti favorevoli

(Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Si passa al punto 2: comunicazioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente comunica che il Consiglio del 30-11 sarà anticipato alle 19 per permettere l'approvazione del bilancio.

Si passa al punto 3: procedimento disciplinare M. A. / C. E.

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

La delibera di rinvio udienza dibattimentale viene approvata all'unanimità dei presenti con 11 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n.297/07)

La convocazione è fissata per il giorno 21/12/2017 alle ore 21:00

Alle ore 20:50 entra il Consigliere Campanini

Si passa al punto 4: procedimento disciplinare B. G. / C. E.

Il Consigliere relatore Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti l'archiviazione del caso B. G. / C. E.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di ARCHIVIARE il caso B. G. / C. E.

(delibera n.298/17)

Si passa al punto 5: casi di deontologia

Alle ore 10:00 escono i Consiglieri Dott. Paolo Campanini e il Consigliere Dott. Mauro Grimoldi

a) B. L. / M. A.

La Consigliera Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

...Omissis

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso B. L. / M. A. ai sensi degli Artt. 3, 24, 31 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 10 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n.299/17)

La convocazione è fissata per il giorno 25/01/2018 alle ore 21:00



Alle ore 10:20 rientrano i consiglieri Campanini e Grimoldi



b) M. R. / C. S.

La Consigliera Dott.ssa Roberta Cacioppo illustra il caso.

...*Omissis*

La delibera di archiviazione del caso M. R. / C. S. viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n.300/17)

c) G F. / P. M.

L'Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

...*Omissis*

La delibera di archiviazione del caso G F. / P. M. viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n.301/17)

d) A. F. / T. W.

Il Consigliere Dott. Fabrizio Pasotti illustra il caso.

...*Omissis*

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso A. F. / T. W. ai sensi degli Artt. 3, 7 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 12 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini,

Contini, Grimoldi, Marabelli, Pasotti, Ratto)

(delibera n.302/17)

La convocazione è fissata per il giorno 22/02/2018 alle ore 20:00



Si passa al punto 6: Comunicazione: parere su garanzia anonimato in seguito a presentazione esposto e sull'esercizio dell'attività psicoterapeutica senza diploma.

Viene letta e qui allegata la risposta dell'Avv. Carta.

Alle ore 23:00 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 23/11/2017

Il Presidente

La consigliera

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Chiara Marabelli

Commissione Deontologica

Barbara Bertani

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Milano, 26 settembre 2017

Egregio Signor
Dr. **ROBERTO CHIACCHIARO**
Direttore OPL
Via mail

Oggetto: pareri.

Come da Sua cortese richiesta trasmetto i pareri legali sulle questioni recentemente esaminante.

1. *degli educatori presentano un esposto contro uno psicologo, ma vorrebbero che si avviasse il procedimento solo a condizione che venga garantito loro l'anonimato: è possibile?*

La risposta al quesito è **negativa**, sotto un duplice profilo:

- a) *non sono previsti esposti condizionati.*
- b) *l'Ordine davanti alla richiesta dell'iscritto accusato di violazioni deontologiche non potrebbe negare l'accesso agli atti.*

Quanto ad a):

l'esponente non ha titolo per chiedere l'arresto o la sospensione dell'indagine volta ad accertare la sussistenza di lamentate violazioni deontologiche, qualora siano sufficientemente circostanziate.

Una volta che un esposto per eventuali violazioni deontologiche sia pervenuta agli uffici, è obbligatorio procedere alla verifica in merito alla sussistenza o meno delle accuse, in quanto, ricevuta la segnalazione, occorre avviare il relativo procedimento.

D'altro canto, il Consiglio dell'Ordine può deliberare l'apertura del procedimento disciplinare sulla conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni ovvero su un esposto anonimo.

L'art. 8 del Regolamento disciplinare prevede che la Commissione Deontologica dispone il non luogo a procedere ovvero l'archiviazione immediata qualora "...b) si tratti di notizie provenienti da fonti anonime non sufficientemente circostanziate".

Quanto a b):

L'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'Ordine costituisce un "documento" che assume rilievo procedimentale.

L'esponente una volta trasmessa la segnalazione perde il "controllo" e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest'ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, nella disponibilità dell'amministrazione. Secondo la prevalente giurisprudenza l'accesso agli esposti, anche anonimi, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396. In **senso contrario** C.d.S. sez. VI, 18 luglio 2014 n. 5779; TAR Veneto tar Emilia Romagna, Bologna del 26 agosto 2015 n. 784).

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che "il nostro ordinamento non ammette la possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di pre iniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (TRA Toscana, 3 luglio 2017, n. 898; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639).

A questa impostazione ha aderito il Regolamento disciplinare dell'Ordine che all'art. 9 prevede che, unitamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare sia inviata "... all'interessato copia di ogni segnalazione pervenuta all'Ordine".

- 2. una segnalazione per esercizio di attività psicoterapeutica senza il diploma da parte di uno psicologo iscritto all'Albo si configura come illecito disciplinare o come abuso di professione?**

L'esercizio di attività psicoterapeutica senza il diploma costituisce **un illecito disciplinare e non abuso di professione.**

La Legge 18 febbraio 1989 n. 56, che regola l'Ordinamento della professione di psicologo, all'art. 3, comma 1, disciplina *l'esercizio dell'attività psicoterapeutica*.

Il legislatore – recependo le indicazioni della Commissione presieduta dal Prof. Ossicini – ha previsto che per l'esercizio di un'attività "delicata" e complessa come la psicoterapia non siano sufficienti i requisiti richiesti per l'esercizio della normale attività di psicologo ma un supplemento di formazione preordinata all'acquisizione di una ulteriore professionalità specificamente necessaria.

Per lo svolgimento della psicoterapia da parte dei soggetti adeguatamente formati non è richiesta una ulteriore abilitazione né un albo particolare_ l'art. 3 prevede un elenco speciale all'interno dell'albo degli psicologi (o dei medici) , in cui possono essere iscritti i laureati sia in psicologia sia in medicina.

L'elenco non è abilitante ma ricognitivo del possesso della "formazione adeguata".

Il legislatore, nel prevedere indifferentemente psicologi e medici adeguatamente formati all'esercizio della psicoterapia, purché iscritti nei rispettivi albi, significa che il legislatore considera tale disciplina in rapporto *di specie a genere* rispetto alla « psicologia » e alla « medicina », e che la formazione richiesta per esercitare quella professione è implicita nel loro bagaglio culturale.

**

L' art. 348 c.p. stabilisce che *"chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione o con la multa da centrotre euro a cinquecento sedici euro"*.

Il D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto la causa di esclusione della punibilità di questo reato nel caso di particolare tenuità del fatto.

Il requisito dell'abusività richiede che la professione sia esercitata in *manca* *dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell'esame di Stato per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. Integra il reato anche la mancata iscrizione presso il corrispondente albo.*

Il titolare dell'interesse protetto è soltanto lo Stato e il consenso del privato destinatario della prestazione abusiva non ha valore scriminante ((cfr. Sez. 2, sent. n. 43328 del 15.11.2011, Rv. 251375; Sez. 3,

sent. n. 22268 del 24.04.2008, Rv. 240257; Sez. 6, sent. n. 46067 del 29.10.2007, Rv. 238326).

La norma penale così strutturata rinvia, per la sua concreta operatività, ad altre fonti, in grado di precisare quali siano le professioni soggette alla speciale abilitazione statale e quando l'esercizio delle stesse possa essere definito abusivo.

Sul punto si richiama la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione del **23 marzo 2012, n.11545** " *Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato*".

Come sopra rilevato, per lo svolgimento della psicoterapia non è prevista una speciale abilitazione: solo gli psicologi e i medici che abbiano documentato il conseguimento di una particolare formazione possono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dagli Ordini.

Non risultano sentenze sullo svolgimento della psicoterapia da parte di Psicologi abilitati e iscritti agli albi.

In disparte la difficoltà di individuare l'esatto limite tra attività di psicologo e l'attività di psicoterapeuta, è di tutta evidenza che un conto è il mancato possesso dei requisiti per l'iscrizione dell'apposito elenco previsto dall'art. 3 della L.56 e altro è la mancanza di abilitazione e la necessaria iscrizione all'Albo.

Il reato di esercizio abusivo sussiste quando non sia avviato ovvero non terminato l'iter amministrativo attestante la verifica, con esito positivo, della sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.

Secondo una interpretazione letterale e sostanziale della norma, l'esercizio abusivo va essere escluso quando uno Psicologo (abilitato e iscritto) svolga psicoterapia senza essere iscritto nell'apposito elenco, in quanto l'art. 348 c.p. tutela lo svolgimento di determinate professioni, che richiedono particolari competenze tecniche, da parte dei soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, abilitazione amministrativa che non è richiesta per lo svolgimento

Studio legale

Avv. Maura CARTA

Via Camperio, n. 9

20123 Milano

tel. 02 7600 72 86 - fax 02 3032 2441

maura@avvocatocarta.it – mauratinapasqua.carta@milano.pecavvocati.it

della Psicoterapia, riservata, a regime, a chi abbia conseguito una particolare formazione post universitaria.

Ciò premesso, lo straripamento di un Psicologo in ambiti e attività eccedenti quelle riservate dall'art. 1 della L.56/89 e, in particolare, in quelle riservate dall'art. 3 agli Psicoterapeuti è rilevante dal punto di vista deontologico per la violazione degli artt. 5 e 8 del C.D.

Ritengo di aver risposto ai quesiti formulati.

Sono e rimango a disposizione per ogni chiarimento e integrazione.

Con i migliori saluti.

Maura Carta